

# Editto per la Spagna

Traduzione italiana tratta da R. Renda, La fine del giudaismo siciliano, Sellerio, Palermo

Don Fernando e donna Isabella, per grazia di Dio re e regina di Castiglia, di Leone, di Aragona, di Sicilia, di Granada, di Toledo, di Valencia, di Galizia, di Maiorca, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corsica, di Murgia, di Jaèn, dell'Algarve, di Algeria, di Gibilterra, e delle isole di Canaria, conte e contessa di Barcellona e signori di Biscaglia e Molina, duchi di Atene e di Neopatria, conti di Rossiglione e di Cerdania, marchesi di Oristano e di Goziano.

Al principe Giovanni mio molto caro e amatissimo figlio, e agli infanti, ai prelati, ai duchi, marchesi, conti, maestri degli ordini, priori, uomini ricchi, commendatori, alcadi dei castelli e delle roccaforti dei nostri regni e signorie, e ai consigli, ai cavalieri, agli scudieri ufficiali e agli uomini buoni della nobilissima e realissima città di Burgos e alle altre città, villaggi e luoghi del suo vescovato come degli altri arcivescovati e diocesi dei nostri regni e signorie, nonché alle aliame dei giudei della detta città di Burgos e di tutte le altre città, villaggi e luoghi del suo vescovato e di tutte le altre città, villaggi e luoghi dei nostri detti regni e signorie, come pure a tutti i giudei e alle singole persone degli stessi, sia uomini che donne di qualunque età, e a tutte le altre persone di qualsiasi legge, stato, dignità, preminenza e condizioni essi siano, ai quali il di sotto contenuto in questa nostra carta in qualche maniera compete o possa competere, salute e grazia.

Come ben sapete o dovete sapere, Noi, lo scorso 1480, essendo stati informati che esistevano nei nostri regni alcuni cattivi cristiani che giudaizzavano e apostatavano dalla nostra santa fede cattolica, del che era causa determinante la frequentazione dei giudei con i cristiani, nelle Corti che abbiamo tenuto nella città di Toledo, abbiamo ordinato di segregare i detti giudei in tutte le città, villaggi e luoghi dei nostri regni e signorie, assegnando loro giuderie e luoghi appartati ove abitare, nella speranza che con tale separazione si fosse trovato un rimedio. Per lo stesso motivo contemporaneamente abbiamo provveduto e ordinato che nei nostri regni e signorie si costituisse l'inquisizione, la quale, come voi sapete, ha operato e opera da più di dodici anni; e grazie a essa sono stati scoperti molti colpevoli, e ciò è a tutti noto, e Noi ne siamo informati dagli inquisitori e da altre molte persone religiose, ecclesiastiche e secolari; e pertanto consta e appare manifesto il danno che ai cristiani è pervenuto e perviene dalla frequenza, conversazione e convivenza che essi hanno tenuto e tengono con i giudei; i quali –ci sono le prove – con tutti i mezzi, le maniere possibili procuran sempre di sconvolgere e sottrarre i fedeli cristiani alla nostra santa fede cattolica, e separati da questa, pervertirli e attrarli alla loro guasta credenza e opinione, istruendoli nelle cerimonie e osservanze della loro legge; facendoli partecipare a riunioni ove leggono e insegnano ciò che han da credere e osservare secondo la loro legge; inducendoli a circondarsi unitamente con i loro figli; dando ad essi libri di preghiera per recitare le loro orazioni; indicando loro i digiuni che han da rispettare; unendosi con loro a leggere e ad apprendere le storie della loro legge; segnando le ricorrenze delle feste prima del tempo in cui cadono, informandoli di ciò che devono fare e osservare; fornendo loro, portati dalle loro case, il pane azzimo e la carne macellata secondo il rito; istruendoli nelle cose dalle quali astenersi, sia in materia di cibo come di altro, in osservanza della loro legge; e persuadendoli, per quanto è in loro potere a che abbraccino e osservino la legge di Mosè, facendo loro intendere che al di fuori di questa non vi è altra verità né altra legge. Tutto questo, attestato dalle molte dichiarazioni e confessioni rese tanto dagli stessi giudei quanto da quei cristiani che da loro sono stati pervertiti e ingannati, prova, in modo inequivocabile, il grande danno, pregiudizio e obbrobrio che per la nostra santa fede cattolica ne risulta.

E nondimeno, pur essendo stati per gran parte di questi fatti già da tempo informati e pur sapendo che il vero rimedio di tutti questi danni e inconvenienti fosse quello di impedire totalmente la convivenza di detti giudei con i cristiani, cacciandoli da tutti i nostri regni, Noi ci siamo limitati a ordinar loro di abbandonare tutte le città, i villaggi e i luoghi dell'Andalusia, ove sembrava che avessero arrecato il maggior danno, credendo che ciò sarebbe stato sufficiente a che i giudei delle altre città, villaggi e luoghi dei nostri regni e signorie cessassero di fare e commettere quanto anzi detto. Ma, poiché siamo informati che nemmeno la giustizia fatta a carico di alcuni dei detti giudei che sono stati riconosciuti gravemente colpevoli dei detti crimini e delitti contro la santa fede cattolica si rivela sufficiente rimedio per ovviare e rimediare e far

cessare tanto grave ingiuria e offesa alla fede e religione cristiana, e poiché ogni giorno appare manifesto e patente che i detti giudei accrescono il loro impegno nel continuare il loro cattivo e perverso proposito in tutti i luoghi ove essi vivono e sono in comunicazione con i cristiani, al fine di impedire che si offenda la nostra santa fede, così da parte di quei cristiani, che finora Iddio ha voluto salvaguardare come parte di quelli che son caduti, si sono ravveduti e sono tornati alla santa madre chiesa – il che per debolezza della nostra natura umana come pure per astuzia e suggestione diabolica che di continuo ci assale potrebbe accadere -non vi è altro modo, se non si elimina la causa principale, ossia se non si cacciano i detti giudei dai nostri regni. Del resto, se è giusto che, quando un grave e detestabile crimine è commesso da alcuni appartenenti a qualche collegio e università, il collegio stesso e la università siano distrutti e annientati, e la parte minore per la maggiore e gli uni per gli altri siano puniti; e se è giusto che siano espulsi dalle comunità di appartenenza quelli che pervertono il quieto e onesto vivere della città e dei villaggi come pure quelli che possono arrecar danno agli altri sia per motivo di contagio che per ragioni men gravi che nuocciano al consorzio civile, come non può non essere giusto [provvedere con egual misura] per il più grande dei crimini e il più pericoloso e contagioso, come è questo?

Di conseguenza con il consiglio e parere di alcuni prelati, grandi del reame e cavalieri dei nostri regni, e di altre persone di scienza e coscienza del nostro consiglio, dopo aver molto riflettuto, abbiamo deciso che i detti giudei e giudee siano cacciati via dai nostri regni, e che nessuno di loro faccia più ritorno in alcuno di essi.

Quindi ordiniamo di redigere e promulgare questa carta, con la quale comandiamo a tutti i giudei e giudee di qualunque età, che vivano e dimorino e stiano nei detti nostri regni e signorie, tanto quelli che vi sono nati quanto quelli che non vi sono nati e che in qualunque maniera e per qualunque causa vi siano venuti e stiano in essi, che entro la fine del mese di luglio prossimo del presente anno vadano via da tutti i nostri regni e signorie con i loro figli e le loro figlie e con i domestici e le domestiche e i familiari giudei, così grandi e piccoli, qualunque ne sia l'età, e che non osino di tornare in essi né di recarsi in alcuna parte di essi né per abitarvi, né per transitarvi, né per alcuna altra ragione sotto pena che, ove non osservassero e adempissero il nostro comando nel modo che si è detto, e fossero trovati residenti nei detti nostri regni e signorie o venuti in essi in qualunque maniera, incorrano nella pena di morte con confisca di tutti i loro beni in favore della nostra Camera e Fisco, nella quale pena incorreranno per questo stesso fatto e in forza della presente legge senza bisogno che vi sia altro processo, sentenza o dichiarazione. E ordiniamo e proibiamo che, trascorso il detto termine di fine luglio, d'allora in poi e per sempre, tutte le persone dei detti nostri regni di qualsivoglia stato, condizione e dignità non ardiscono di ricevere o accogliere o proteggere giudeo o giudea, né di ospitarli pubblicamente o segretamente nelle loro terre o nelle loro case o in alcuna altra parte dei detti nostri regni e signorie, sotto pena di perdere tutti i loro beni, vassalli e fortezze e altri averi ereditari, come pure di non percepire qualunque mercede che ricevano dalla nostra Camera e Fisco.

E perché i detti giudei e giudee, durante il detto tempo fino alla fine del detto mese di luglio, possano meglio disporre di se stessi e dei loro beni e dei loro affari, con la presente carta li prendiamo e li riceviamo sotto la nostra real protezione, sicurezza e difesa, e garantiamo a loro e ai loro beni che, durante il detto tempo fino all'ultimo giorno del detto mese di luglio, possano circolare e stare sicuri, e possano cominciare a vendere, scambiare e alienare tutti i loro beni mobili e immobili disponendone liberamente e a loro volontà, e durante il detto tempo non sarà loro fatto né torto, né danno, né offesa, né ingiustizia alcuna né alle loro persone né ai loro beni, sotto la pena in cui cadono e incorrono coloro i quali violano la nostra real protezione. E parimenti ai detti giudei e giudee diamo licenza e facoltà che per mare o per terra possano portare fuori dai detti nostri regni e signorie i loro beni e i loro arnesi, purché non si tratti né di oro né di argento, né di moneta di moneta coniatata, né di altre cose vietate dalle leggi dei nostri regni, eccetto le mercanzie sempre che non siano vietate o le lettere di cambio. E parimenti ordiniamo a tutti i consigli, i giudici, i reggitori, i cavalieri, gli scudieri, gli ufficiali e buon uomini della detta città di Burgos e delle altre città, villaggi e luoghi dei nostri regni e signorie e a tutti i nostri vassalli, sudditi e naturali di osservare e adempiere questa nostra carta e tutto quanto in essa è prescritto, e di dare e fare dare tutto il favore e sostegno che da parte loro si rendesse necessario sotto pena stabilita a nostro arbitrio e la confisca di tutti i loro beni e uffici in favore della nostra Camera e Fisco. E perché questo possa venire a notizia di tutti, e

nessuno possa addurre di non averne avuto conoscenza, ordiniamo che questa nostra carta sia letta per le piazze e i luoghi soliti di codesta città e delle principali città e villaggi e luoghi del suo episcopato a mezzo di banditore e in presenza di un pubblico scrivano. E gli uni gli altri non ardiscano né permettano in alcuna maniera che alcuno di loro faccia il contrario sotto pena da stabilire a nostro arbitrio e la confisca dei beni. E in più all'uomo che loro mostrerà questa carta Noi ordiniamo che ingiunga loro di presentarsi davanti a Noi, presso la nostra Corte ovunque Noi siamo, nel giorno che loro fisserà a partire dal quindicesimo giorno dopo la notifica sotto la pena che è stata anzidetta; di conseguenza, a qualunque scrivano pubblico, che per questo sarà chiamato, comandiamo che vi mostri la carta segnandola a comprova col suo segno, affinché Noi sappiamo come si esegue il nostro comando.

Data nella nostra città di Granada il 31° giorno del mese di marzo anno di nascita di nostro Signore Gesù Cristo mille quattrocento novanta due.

Io il re, io la regina.

Io Juan de Coloma, segretario del re e della regina nostri signori, l'ho fatto scrivere per loro comando. Registrato Cabrera, Almagán cancelliere.

.